

Misure di sostegno all'accesso all'abitazione

L'
art 6 commi 2, 3, 4, 5 del D.l. 102 Legge
n. 124 il 28 ottobre 2013 prevede:

la creazione

di un nuovo fondo

presso il Ministero delle
Infrastrutture e il rifinanziamento di tre fondi già
esistenti: complessivamente **240 milioni di euro per
i quattro fondi**

al fine di rendere più sostenibili gli oneri da
mutuo e da affitto per le famiglie e le
persone svantaggiate.



**FONDO DI SOLIDARIETÀ PER I MUTUI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA
CASA**

link utili

<http://www.dt.tesoro.it>

Sul sito del Ministero
dell'

economia http://www.dt.tesoro.it/it/doc_hp/fondomutuipc.html

si può trovare la
modulistica.

**FONDO PER L'ACCESSO AL CREDITO PER
L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA**

link utili

**FONDO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN
LOCAZIONE**

I conduttori, in possesso dei requisiti, potranno accedere al Fondo partecipando ai bandi pubblici comunali.

**FONDO DI GARANZIA A COPERTURA DEL RISCHIO DI MOROSITÀ DI
LOCATARI ALTRIMENTI AFFIDABILI**

è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni ad alta tensione abitativa che abbiano avviato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, bandi o altre procedure amministrative per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli dove siano già stati attivati bandi per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate al Fondo

di cui al primo
periodo sono ripartite tra le regioni e le province autonome
di Trento e di
Bolzano. Con il
medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorità da
rispettare nei
provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di
morosità incolpevole
che consentono l'accesso ai contributi. Le risorse di cui al
presente comma
sono assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano
emanato norme per la
riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di
accompagnamento
sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche
attraverso organismi
comunali. A tal fine, le prefetture-uffici territoriali del
Governo adottano misure
di graduazione programmata dell'intervento della forza
pubblica nell'esecuzione
dei provvedimenti di sfratto.

[Articolo Originale](#)